

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALTERNATIVO DI MENSA AZIENDALE

ARTICOLO 1

La mensa di servizio, come prevista dalla vigente normativa di recepimento della disciplina contrattuale per il personale dipendente degli Enti Locali, ha lo scopo di agevolare la più funzionale organizzazione del lavoro e di consentire l'espletamento della prestazione lavorativa nelle condizioni di maggiore conforto, ai fini del miglioramento dell'efficienza operativa.

La fruizione della mensa è quindi necessariamente correlata alla effettiva presenza in servizio ed alla articolazione del servizio medesimo con obbligo di rientro pomeridiano, fatto salvo particolari programmazioni di turni lavorativi per il personale che deve funzionalmente garantire la presenza nell'arco delle ventiquattro ore.

ARTICOLO 2

La mensa è attuata mediante prestazione di un servizio alternativo da parte di esercizi di ristorazione appositamente convenzionati.

ARTICOLO 3

Il consumo del pasto presso i predetti esercizi avviene dietro presentazione da parte del dipendente di buoni pasto specificatamente ed esclusivamente utilizzabili per lo scopo, risultando vietato:

- pretendere e ricevere mediante la consegna dei buoni beni e/o prestazioni diverse dalla consumazione del pasto;
- convertire in denaro i buoni o comunque ricevere somme di denaro a seguito della consegna dei buoni medesimi;
- cedere o commerciare i buoni.

ARTICOLO 4

Il buono pasto può essere utilizzato anche in caso di missione fuori sede, sempre che ricorrano le condizioni di articolazione dell'orario di lavoro che ne legittimano l'uso, e nella fattispecie il pasto potrà venire consumato presso quegli esercizi convenzionati che si trovano nella località di destinazione o lungo il tragitto di trasferimento.

ARTICOLO 5

Il personale che effettua orario unico, non ha diritto all'utilizzo dei buoni pasto, fatto salvo il caso di rientri pomeridiani di durata pari o superiore alle due ore, preventivamente autorizzati per ragioni di servizio dal Responsabile della struttura.

Il personale che usufruisce dell'orario di servizio articolato con due soli rientri pomeridiani settimanali, non ha diritto all'uso dei buoni pasto nelle giornate di lavoro senza rientro, fatto salvo la fattispecie di cui al precedente capoverso.

Pertanto sia in caso di rientro obbligatorio, che in caso di prestazione di lavoro straordinario, hanno diritto al buono pasto i dipendenti che prestino servizio per almeno due ore dopo la pausa.

ARTICOLO 6

Il personale che per ragioni di servizio è autorizzato ad una prestazione lavorativa continuativa e pomeridiana, che si prolunga oltre le ore 20.00, ha diritto ad usufruire di un buono aggiuntivo, per la consumazione del pasto serale.

ARTICOLO 7

L'Ufficio Economato provvede a consegnare, in via anticipata, ai dipendenti una serie di n. 20 buoni pasto. La consegna di una successiva serie di buoni pasto verrà effettuata previa acquisizione da parte dell'Ufficio Economato della matrice della serie utilizzata. I responsabili delle unità organizzative possono delegare un dipendente della propria struttura al ritiro presso l'Ufficio Economato di un certo numero di blocchetti per la conseguente distribuzione al personale della medesima struttura.

ARTICOLO 8

Mensilmente, il dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio Personale – compilando l'apposito modulo prestampato **da consegnare entro il quinto giorno del mese successivo rispetto a quello cui si riferisce** – il numero dei buoni pasto utilizzati nel mese di riferimento. **Detti riepiloghi mensili costituiscono il documento ufficiale sulla base del quale l'Amministrazione può provvedere al controllo del corretto utilizzo dei buoni pasto. Le trattenute di legge fiscali e previdenziali gravanti sui buoni pasto, saranno effettuate direttamente sulla busta paga, nel primo mese utile successivo al ritiro del carnet dei buoni pasto.**

ARTICOLO 9

Ogni dipendente è responsabile della custodia della serie di buoni pasto ritirata. Pertanto, in caso di smarrimento o furto dovrà comunicare all'Ufficio Economato il numero dei buoni pasto di cui ha perso la disponibilità. In tal caso la consegna di una ulteriore serie potrà essere effettuata solo dopo un numero di giorni lavorativi, con articolazione oraria tale da legittimare l'uso del buono pasto, corrispondente alla quantità dei buoni pasto di cui è stata persa la disponibilità da parte del dipendente.

Eventuali buoni residui, non utilizzati entro la data di scadenza riportata nel buono pasto, dovranno essere restituiti al Settore Economato entro il termine indicato nella comunicazione che verrà di volta in volta comunicata ai dipendenti dal Settore medesimo. Analoga procedura di restituzione dovrà essere osservata anche nel caso di cessazione dal servizio o assenza prolungata e ogni qualvolta il valore del buono pasto venga variato. Nel caso in cui il dipendente non sia in possesso del numero corretto di buoni pasto da restituire si procederà d'ufficio alla trattenuta in busta paga del corrispettivo relativo.

ARTICOLO 10

In caso di erroneo utilizzo del buono pasto e/o violazioni del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà al recupero del corrispondente valore al dipendente, mediante trattenuta sullo stipendio, e all'applicazione di provvedimenti disciplinari.